



COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA

ORDINANZA N. 8

Lì: 07.08.2026

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA TRATTO DA INCROCIO CON STRADA DEL SOLE A INCROCIO CON VICO II DEL SOLE DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 24.00 DEL 09 AGOSTO 2026 PER MANIFESTAZIONE 'FESTA DI QUARTIERE'

IL SINDACO

PRESO ATTO che nell'ambito delle manifestazioni Estate Tavennese 2026 è prevista la "FESTA DI QUARTIERE" in programma il giorno 09 agosto '26 in Via Roma dalle ore 19,00 alle ore 24,00 ed organizzato dall'Associazione PRO LOCO TAVENNA APS, con sede legale a Tavenna in via Roma n. 79;

RAVVISATA la necessità di evitare pericoli legati alla circolazione e di consentire alla associazione interessata lo svolgimento della predetta manifestazione, in condizioni di assoluta sicurezza.

VISTO l'Art. 6, comma 4°, lett. a) e b), e comma 5° lett. d), e l'Art. 7, comma 1°, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285 - Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

ORDINA

- 1. la chiusura temporanea al traffico veicolare** con divieto di transito, su tutto il tratto di strada di Via Roma, dall'incrocio con Strada del Sole all'incrocio con Vico II del Sole, il giorno 09 agosto '26, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, al fine di consentire, all'Associazione PRO LOCO TAVENNA APS, lo svolgimento della manifestazione "Festa di Quartiere", in condizioni di assoluta sicurezza;
- 2.** all'Ufficio tecnico, di provvedere a tutte le segnalazioni occorrenti, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, e all'installazione di tutta la segnaletica temporanea indicante i divieti;
- 3.** di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito informatico comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di CAMPOBASSO o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Paolo CIRULLI)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì 07.08.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAMELZA GIUSEPPE

